

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
344/2019/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFERIMENTI DI CAPACITÀ ANNUA
PRESSO I PUNTI DI ENTRATA DELLA RETE DI TRASPORTO NAZIONALE
INTERCONNESSI CON L'ESTERO, DIVERSI DAI PUNTI INTERCONNESSI
CON PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E CON LA SVIZZERA**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale*

30 luglio 2019

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in materia di aggiornamento del quadro regolatorio di riferimento relativo al processo di conferimento della capacità annua presso i punti della rete di trasporto nazionale interconnessi con l'estero, diversi dai punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione europea e con la Svizzera.

Il presente documento fa seguito alla deliberazione 308/2019/R/gas, del 16 luglio 2019, con cui l'Autorità ha previsto la possibilità di organizzare, per il solo anno 2019, una seconda procedura di conferimento per i prodotti di capacità annua presso il punto di entrata di Mazara del Vallo, in deroga a quanto previsto dalla vigente regolazione.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in un formato elettronico che consenta la trascrizione del testo, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **9 settembre 2019**. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.*

Per agevolare la pubblicazione dei contributi pervenuti in risposta a questa consultazione si chiede di inviare documenti in formato elettronico attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo e-mail mercati-ingrosso@arera.it.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale
Unità mercati gas all'ingrosso**

*Corso di Porta Vittoria, 22 – 20122 Milano
tel. 02.655.65.351/608
fax 02.655.65.265*

*sito internet: www.arera.it
e-mail: mercati-ingrosso@arera.it*

1. Contesto normativo di riferimento

Il regolamento europeo relativo ai meccanismi di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del gas (regolamento 2017/459 del 16 marzo 2017, che abroga il regolamento 984/2013, c.d. regolamento CAM) prevede, tra le altre cose, che il meccanismo standard di allocazione della capacità presso i punti di interconnessione tra Paesi europei sia l'asta, svolta con le stesse regole e tempistiche per ciascuno dei prodotti di capacità standard definiti nello stesso regolamento (prodotto annuale, trimestrale, mensile, giornaliero, infragiornaliero).

Il suddetto regolamento si applica obbligatoriamente ai punti di interconnessione tra paesi dell'Unione europea e, facoltativamente, ai punti di entrata-uscita verso Paesi terzi, se così deciso dalla competente autorità nazionale di regolazione. Nel caso italiano, i punti di entrata interessati dall'automatica applicazione del regolamento CAM sono quelli di Tarvisio e Gorizia che collegano il sistema nazionale dei gasdotti, rispettivamente, con i sistemi di trasporto del gas austriaco e sloveno; i punti di entrata non automaticamente interessati sono, invece, quelli di Passo Gries (al confine con la Svizzera), Mazara del Vallo (collegamento con l'Algeria) e Gela (collegamento con la Libia).

Al fine di assicurare uniformità nelle procedure di conferimento della capacità in entrata verso il sistema italiano, l'Autorità, in fase di implementazione delle disposizioni del regolamento CAM, con la deliberazione 137/2014/R/gas, del 27 marzo 2014, ha disposto che anche per i punti non soggetti all'obbligo di implementazione del sopra richiamato regolamento, l'impresa maggiore di trasporto seguisse le medesime procedure (aste *on-line* organizzare sulla piattaforma Prisma) e tempistiche per l'allocazione della capacità dei punti soggetti all'obbligo.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso ai punti di entrata della rete di trasporto interconnessi con l'estero, la deliberazione 137/02 dell'Autorità prevede (oltre ai requisiti generali relativi alla presentazione di adeguate garanzie finanziarie, all'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita e alle dichiarazioni e attestazioni di legge per la prevenzione di riciclaggio e terrorismo) il soddisfacimento di alcune condizioni specifiche. In particolare, i soggetti che intendono richiedere l'accesso ai punti di entrata interconnessi con l'estero, diversi dai punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione europea e con la Svizzera, in sede di presentazione di un'offerta di acquisto di capacità devono: essere titolari di contratti di fornitura; aver sottoscritto i contratti di trasporto sulla filiera a monte del punto di entrata della rete nazionale oggetto della richiesta; possedere l'autorizzazione all'importazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Per i punti di entrata interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera, invece, il possesso dell'autorizzazione all'importazione di cui sopra, ove previsto, è richiesto soltanto ai fini dell'utilizzo della capacità conferita e non ai fini dell'accesso. Tale distinzione è giustificata dalla necessità di conciliare le esigenze di tutela della sicurezza dell'approvvigionamento con le logiche concorrenziali alla base del regolamento CAM.

I punti di entrata diversi da quelli interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione Europea e con la Svizzera, in sostanza Gela e Mazara del Vallo, collegano infatti il sistema nazionale con gasdotti direttamente provenienti da Paesi essenzialmente produttori/esportatori di gas e non con mercati aperti, maturi e concorrenziali come quelli del centro-nord Europa.

2. Oggetto della proposta

In occasione delle recenti attività di negoziazione dei contratti di approvvigionamento con paesi non-europei, che hanno visto coinvolti diversi operatori italiani, è stata segnalata all'Autorità, tra le altre cose, l'opportunità di aggiornare l'assetto normativo sopra descritto per tenere conto del fatto che non sempre le tempistiche relative alla stipula/rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento con paesi non-europei e al rilascio delle relative autorizzazioni all'importazione sono compatibili con quelle di svolgimento delle procedure di assegnazione di capacità previste dal regolamento CAM.

Alcuni utenti, inoltre, hanno proposto di rivedere i requisiti richiesti per la partecipazione ai processi di conferimento di capacità di trasporto in corrispondenza dei suddetti punti di entrata, prevedendo che il possesso dell'autorizzazione all'importazione sia richiesto soltanto ai fini dell'utilizzo della capacità conferita e non della richiesta di accesso, così come per gli altri punti di accesso alla rete nazionale di trasporto.

L'Autorità ritiene che quanto segnalato sia meritevole di considerazione in ragione del fatto che la scelta adottata con la deliberazione 137/2014/R/gas di utilizzare le medesime procedure (aste *on-line* organizzate sulla piattaforma Prisma) e tempistiche per l'allocatione della capacità presso tutti i punti di entrata della rete nazionale interconnessi con sistemi esteri (UE e non-UE) è stata motivata più da logiche organizzative che di mercato. Per i punti di interconnessione con paesi non-UE (in sostanza paesi produttori di gas), infatti, l'asta svolge una funzione residuale per l'eventuale quota di capacità oggetto di congestione, in quanto l'accesso alla capacità è subordinato al possesso dei requisiti sopra richiamati.

Tuttavia, ancorché la possibilità di estendere, sentito il Ministero, il regime previsto per i punti di entrata con paesi dell'Unione europea e con la Svizzera anche ad altri punti sia prevista dal comma 8.2.1 della delibera 137/02, l'Autorità ritiene che non vi siano elementi di novità tali da indurre a una revisione della scelta inizialmente operata.

Pertanto, al fine di tutelare le esigenze alla base della proposta pervenuta di non subordinare la richiesta di conferimento di capacità annua presso i punti di Mazara del Vallo e Gela, al possesso dell'autorizzazione all'importazione, l'Autorità ritiene di prospettare la soluzione declinata nel successivo paragrafo, che prevede il mantenimento dei requisiti attuali al momento della richiesta di conferimento di capacità annua e l'introduzione della possibilità di presentare la medesima richiesta in qualsiasi momento dell'anno una volta ottenuti i requisiti necessari.

Tale scelta, infatti, permetterebbe di conciliare da un lato l'esigenza di eliminare eventuali ostacoli all'acquisizione della capacità annua derivanti da processi negoziali/autorizzativi non disciplinati da regolamenti europei e, dall'altro, quella di tutelare il sistema dal punto di vista della sicurezza degli approvvigionamenti consentendo l'acquisizione della capacità solo ai soggetti già in possesso dei contratti di approvvigionamento e delle relative autorizzazioni.

3. Proposta

Per tenere conto delle criticità segnalate, la disciplina vigente in materia di conferimenti di capacità annua presso i punti interconnessi con l'estero, diversi dai punti interconnessi con Paesi appartenenti all'Unione europea e con la Svizzera, potrebbe essere completata prevedendo la possibilità per i soggetti interessati di presentare una richiesta non appena in possesso dei requisiti previsti dalla vigente regolazione, anche successivamente allo svolgimento delle aste.

In particolare, il quadro completo delle disposizioni applicabili ai suddetti punti, ossia Gela e Mazara del Vallo, sarebbe così definito:

- a) mantenimento dei requisiti attuali ai fini della presentazione della richiesta di conferimento della capacità di trasporto (v. articolo 8.2 della deliberazione 137/02);
- b) mantenimento delle attuali modalità e tempistiche delle procedure di conferimento (v. articoli 9bis.1 e 9bis.2 della deliberazione 137/02);
- c) introduzione della possibilità per i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, di cui alla precedente lettera a), in un momento successivo rispetto allo svolgimento delle aste annuali per la capacità annua, di cui alla precedente lettera b), di presentare una richiesta di conferimento di capacità annua, anche ad anno termico avviato;
- d) la capacità eventualmente disponibile, a valle delle aste già svolte, è conferita ai soggetti di cui alla precedente lettera c), secondo il criterio temporale del *first come first served* attraverso delle modalità operative che saranno dettagliate nel codice di rete;
- e) il soggetto che si avvale della possibilità di richiedere capacità in corso di anno termico, secondo quando stabilito ai punti precedenti, sarà tenuto a corrispondere all'impresa maggiore di trasporto l'intero ammontare del corrispettivo annuale di capacità e sarà, quindi, soggetto ai medesimi diritti e obblighi dei soggetti che hanno acquisito capacità annua durante il processo di conferimento ad asta.

Q1. Si condivide l'opportunità di procedere all'aggiornamento della disciplina in materia di conferimenti di capacità annua presso i punti interconnessi con l'estero? Se sì, si condividono le integrazioni illustrate ai precedenti punti c), d), e)?

Q2. Ci sono altri aspetti che è opportuno considerare? Se sì, quali?